|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 214 del 08/04/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc163489099)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc163489100)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc163489101)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc163489102)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc163489103)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc163489104)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**TESSERAMENTI ANNUALI – COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO DELLO SPORT**

Con riferimento all’oggetto, si informa che il Dipartimento per lo Sport per il tramite della FIGC, ha comunicato che il 15 Aprile 2024 scade il termine per comunicare i dati corretti relativi ai tesseramenti in capo a ciascuna ASD registrata al RASD e riferiti all’annualità 2023.

Al riguardo, si comunica che ad ogni Società con tesseramenti annuali che presentano errori nel codice fiscale perverrà, via PEC, l’elenco di tali tesseramenti con preghiera di correggere, entro la data **dell’11.04.2024**, i dati nei seguenti due modi:

1.        **se trattasi di dirigente**:

le Società potranno effettuare la correzione sul portale web dell’Anagrafe federale, attraverso una variazione organigramma (eliminando il dirigente e reinserendolo con i dati corretti);
2.        **se trattasi di calciatore**:

le Società dovranno aprire una segnalazione sul portale Società LND allegando copia leggibile di documento d’identità e codice fiscale, il Comitato Regionale, a sua volta, assegnerà il ticket ai Sistemi Informativi LND.

**Si ribadisce che le Società Sportive sono tenute a correggere i propri dati entro e non oltre**
**il giorno**11 aprile 2024**, al fine di assicurare i tempi tecnici necessari**
**per l’invio dei dati al RASD, da parte della FIGC.**

**SVINCOLI EX ART. 117 BIS NOIF**

Secondo quanto previsto dall’art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “Giovani Dilettanti”, “giovani di Serie” e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, vista la documentazione trasmessa al Comitato Regionale Marche, si dichiarano svincolati, dalla data del presente Comunicato Ufficiale, i seguenti calciatori:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matricola** | **Calciatore** | **Nascita** | **Matricola** | **Società** |
| 5746785 | STEBNER EXZEQUIEL | 23.07.2002 | 700.113 | A.S.D. FUTURA 96 |

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, ai/alle seguenti calciatori/trici:

**PRIORI LUCA nato 09.07.2008 80.011 A.S.D. TRECASTELLI POLISPORTIVA**

**TOTO MORENO nato 24.04.2008 947.592 A.S.D. INVICTUS GROTTAZZOLINA FC**

**CLASSIFICA FINALE UNDER 13 PRO – GIRONE 6**

Si pubblica, in allegato, la classifica finale del campionato in epigrafe

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE B - 13 Giornata - R |
| CALCIO CORRIDONIA | - OSIMANA | 0 - 2 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 08/04/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 6/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BELLESI LEONARDO | (CALCIO CORRIDONIA)  |   |   |   |

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIVELLINI FRANCESCO | (OSIMANA)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TESEI FEDERICO | (CALCIO CORRIDONIA)  |   |   |   |

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 5 Giornata - R |
| S.S. MACERATESE 1922 | - CIVITANOVESE CALCIO | 6 - 2 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 08/04/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRESCI JACOPO | (CIVITANOVESE CALCIO)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAMINI FILIPPO | (S.S. MACERATESE 1922)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MESCHINI FILIPPO | (S.S. MACERATESE 1922)  |   |   |   |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 202 – RIUNIONE DEL 25 MARZO 2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 25 marzo 2024 ha emesso le seguenti decisioni:

DECISIONE N. 53/2023-24

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 25 marzo 2024,

a seguito del reclamo n. 53 promosso dalla società A.S.D. FABRIANO CALCIO A 5 2023 in data 11/03/2024 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 0-6 e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 06/03/2024,

- letto il reclamo;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- sentita in data 18 marzo 2024 la reclamante alla richiesta audizione;

- ascoltato in data 25 marzo 2024 l’arbitro a chiarimenti;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

 Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. sopra indicato ha inflitto le sanzioni sportive della perdita della gara FABRIANO CALCIO a 5 2023 – ANGELI valevole per il campionato serie D Calcio a 5 girone C disputata il 2 marzo 2024 per 0 a 6 e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) .

 Contro tale decisione ha proposto reclamo la società FABRIANO CALCIO a 5 2023 chiedendo che la delibera del Giudice Sportivo venisse annullata e venisse disposta la continuazione della gara sino al suo termine e l’annullamento della ammenda o una sua riduzione.

 Tale richiesta sarebbe giustificata dalle seguenti affermazioni:

 a) si sarebbe verificato un parapiglia tra gli spettatori dopo che un giocatore della reclamante era stato colpito con una gomitata da un avversario:

b) il parapiglia sarebbe avvenuto tra gli spettatori sugli spalti, esclusivamente all’esterno del terreno di gioco e avrebbe coinvolto persone non appartenenti alla reclamante;

c) il parapiglia sarebbe durato soltanto due minuti per cui l’arbitro avrebbe potuto riprendere la direzione della gara.

 Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito quanto esposto nel reclamo e ne ha chiesto l’accoglimento.

Nella audizione a chiarimenti l’arbitro ha confermato quanto scritto nel rapporto di gara, precisando:

- che ha sospeso definitivamente la gara al 24° del secondo tempo allorchè mentre stava per ammonire un giocatore della squadra ospite erano entrati in campo tre sostenitori della squadra locale che hanno aggredito e picchiato il suddetto calciatore;

- che il pubblico locale, circa una cinquantina di persone, ha invaso il terreno di gioco;

- che ha tentato di riportare la calma in campo sollecitando in tal senso il capitano del FABRIANO, ma che tale tentativo non ha avuto esito alcuno in quanto l’invasione del terreno di gioco è persistita;

- che ha sospeso definitivamente l’incontro in quanto non vi erano più le condizioni che potessero garantire la sicurezza sua e dei calciatori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Come noto, l’articolo 61, 1° comma CGS prevede che “ *I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

 Alla luce di tale norma e di quanto dichiarato dall’arbitro nel rapporto di gara e nella audizione a chiarimenti risulta evidente che il reclamo va respinto in quanto risulta accertato che il direttore di gara ha sospeso definitivamente l’incontro per quanto messo in atto dai sostenitori della ASD FABRIANO CALCIO a 5 2023 che hanno invaso il terreno di gioco, prima con tre tifosi che hanno aggredito e picchiato un giocatore della squadra avversaria, e poi con la totalità del pubblico di casa.

 L’arbitro ha anche tentato senza esito di far proseguire la gara, sollecitando il capitano della squadra di casa ad intervenire, ma l’invasione di campo non è cessata.

 La responsabilità della ASD FABRIANO CALCIO a 5 2023 è palese per cui il provvedimento impugnato va confermato, anche in relazione alla ammenda risultando congrua anche tale sanzione.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. FABRIANO CALCIO A 5 2023.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 25 marzo 2024.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 8 aprile 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18/04/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 08/04/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |